

Le verifiche saranno dettagliate nella relazione semestrale che confluirà nel sistema ReGis

Pnrr, controlli ad ampio raggio

Sinergia tra la Corte conti italiana e quella europea

DI EUGENIO PISCINO
E MAURIZIO CARI

Sul piano nazionale, i controlli sul Recovery Fund si perfezionano con l'intervento della Corte dei conti, italiana ed europea, sul rispetto del precetto contenuto nell'art 287 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e presentando annualmente, all'autorità di bilancio, relazioni dettagliate e precisamente:

- una dichiarazione di affidabilità (Das),
 - la relazione annuale sull'esecuzione del bilancio generale, inclusi i bilanci di tutte le istituzioni e degli organismi satellitari;
 - relazioni speciali su questioni specifiche;
 - relazioni di audit e pareri;
 - relazioni specifiche e documenti di posizione;
 - relazioni annuali specifiche relative alle agenzie e agli organi dell'Unione europea.
- Inoltre, la Corte presenta relazioni sulle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti e sul Fon-

do europeo di sviluppo. In particolare, nel paragrafo 3 del richiamato articolo, è attribuito alla Corte dei conti europea l'esame dei conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Que-



sta esamina del pari tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

Infine, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, la quale verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione

può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione. Il controllo delle entrate verrà effettuato in base agli accertamenti e ai versamenti all'Unione, mentre, il controllo delle spese in base agli impegni e ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, in loco, presso le altre istituzioni dell'Unione, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo in un spirito di reciproca fiducia, garantendo la reciproca indipendenza. Tutti questi soggetti, che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo, trasmettono alla Corte dei conti, a richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Con riguardo

all'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, la Corte può accedere alle informazioni in possesso della Banca sia in presenza di un accordo tra la stessa Corte, la Banca e la Commissione sia in mancanza di questo.

Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti predispone una relazione annuale, che verrà trasmessa alle altre istituzioni dell'Unione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della stessa Corte.

I Giudici contabili possono, inoltre, presentare le proprie osservazioni su problemi particolari sotto forma di relazioni speciali e fornire pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione. La Corte adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regola-

mento interno. Assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno, sottoposto all'approvazione del Consiglio. Tutti questi controlli contribuiscono alla formazione e redazione della relazione semestrale, che confluirà nel sistema "ReGis" (sistema informatico messo a disposizione dal Servizio centrale per il Pnrr o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati coerenti con i requisiti tecnici e gestionali descritti al comma 4 dell'art. 3 del dpcm monitoraggio), al fine di risolvere le criticità che si possono presentare.



© Riproduzione riservata

UN'ATTENZIONE PARTICOLARE DEVE ESSERE POSTA ALLE CLASSIFICAZIONI DI BILANCIO

La Programmazione 2023-2025 deve tenere conto del Piao e della pianificazione degli investimenti legati al Recovery Plan

DI GIANLUIGI SBROGIO*

Con il secondo semestre 2022, ci stiamo avvicinando a grandi passi al momento in cui gli enti dovranno effettuare la programmazione finanziaria, economica ed organizzativa per il prossimo triennio, attraverso il Dup 2023/2025. Operazione questa che non è mai stata semplice, soprattutto negli ultimi anni segnati dalle problematiche legate all'emergenza Covid-19. Oggi, la sfida si sposta però su due nuovi fronti che, se pur distinti, sono tra loro profondamente correlati: la pianificazione degli investimenti legati al Pnrr e l'adozione del Piao, il Piano Integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione.

Il Piao

Partiamo da quest'ultimo, che è stato introdotto dal "decreto reclutamento" (DL 80/2021, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113) in attuazione degli obiettivi fissati dal Pnrr, come documento che assicura la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi. Il Piao è dunque un documento di programmazione e governance e andrà a

sostituire i piani precedentemente previsti:

- delle performance;
- della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- dei fabbisogni di personale;
- per il lavoro agile (il Pola);
- della programmazione dei fabbisogni formativi

In forma integrale è obbligatorio per gli enti con più di 50 dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) e in forma semplificata per gli altri. Il Piao va approvato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

L'assorbimento in un unico documento comporterà una visione sinergica dei processi di programmazione, gestione e controllo che dovrà costituire la linea guida su cui basare l'azione amministrativa dei prossimi anni.

È quindi sensato impostare fin da subito un approccio alla programmazione nel quale un obiettivo strategico che parte dal Dup dovrà trovare un primo riscontro all'interno degli altri documenti gestionali (bilancio di previsione, Peg, piano delle attività e degli obiettivi), ma sia poi sostenuto dalla pianificazione organizzativa che sottende al Piao.

Gli investimenti Pnrr

Con riferimento agli investimenti legati al Pnrr, l'obiettivo finale sarà arrivare a «rendicontare» ciò che l'amministrazione ha realizzato rispetto a quanto programmato. Come sappiamo, monitoraggio e rendicontazione sono i cardini sui quali sono incentrate le dinamiche con le quali gli enti vedranno erogati i finanziamenti.

Oltre agli aspetti strategici, si dovrà prestare attenzione alle norme che regolano l'utilizzo delle risorse del Piano e ai risvolti operativi che queste implicano in fase di predisposizione dei documenti di programmazione.

Innanzitutto, attenzione particolare deve essere posta alle classificazioni di bilancio. Infatti, l'articolo 3, comma 3, del dm Economia e finanze dell'11 ottobre 2021 prevede che le risorse del Pnrr dedicate ai diversi progetti devono essere associate a specifici capitoli del Peg. Significa che per ogni spesa correlata a ogni singolo Codice Unico di Progetto che individua l'investimento pubblico, venga associato un capitolo e, in maniera corrispondente venga individuato il capitolo di entrata per il relativo finanziamento.

Altro punto di attenzione va rivolto al corretto utilizzo delle codifiche del piano finanziario da attribuire ai capi-

titoli di entrata per i finanziamenti. Anche se i fondi del Pnrr sono di provenienza comunitaria devono essere contabilizzati come «trasferimenti» e non come anticipazioni di fondi. La fonte di questa indicazione la troviamo nel «Glossario Siope enti territoriali dal 2022» dal quale risulta che le codifiche da utilizzare per i fondi Pnrr sono quelle del tipo «E.4.02.01.xx.xxx»: erogazioni concesse da altre amministrazioni pubbliche (scegliendo quella appropriata a livello di dettaglio).

Per le spese non ci sono particolari indicazioni per le codifiche.

Per quanto riguarda la «descrizione», sia per i capitoli di entrata che quelli di spesa è opportuno fare in modo che siano immediatamente identificabili come inerenti il Pnrr. Questo oltre ad andare incontro alle indicazioni di massima trasparenza nelle operazioni, faciliterà successive attività di controllo da parte degli organismi di audit.

Ultima considerazione riguarda i vincoli di cassa. Sappiamo che i trasferimenti connessi a risorse del Pnrr avverranno su apposite contabilità speciali aperte in Tesoreria unica, ovvero su appositi conti vincolati presso Banca d'Italia.

© Riproduzione riservata